

**DIRETTIVA N. 1/2022 DEL SINDACO**

Oggetto: condizioni per l'iscrizione della residenza e la partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga all'articolo 5, comma 1 e 1-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.

Preso atto che:

- ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
- nella sentenza n. 186 del 9-31 luglio 2020, la Corte costituzionale ha ricordato che *“i moderni sistemi di anagrafe trovano fondamento [...] in un'esigenza di registrazione amministrativa della popolazione residente. Tale registrazione della situazione effettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presupposto necessario per l'adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblica amministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico [...], a quelle sanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativi all'erogazione di servizi pubblici [...]”*;
- l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998 dispone che *“le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione”*; con la citata sentenza n. 186/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo (introdotto all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113);
- l'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80, prevede al comma 1 che *“chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”*;
- il comma 1-bis dello stesso articolo 5 dispone che *“i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva”*;
- ai sensi dell'articolo 633 del codice penale sull'invasione di terreni o edifici, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto; la pena è aumentata se il fatto è commesso da più di cinque persone, da persona palesemente armata e per i promotori o gli organizzatori;

- alle fattispecie punite dall'articolo 633 del codice penale si applica l'esimente dello stato di necessità in presenza dell'assoluta necessità della condotta e dell'inevitabilità del pericolo;
- il comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 consente al sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, di dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-*bis* citati, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL), il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- lo Statuto di Roma Capitale all'articolo 24, comma 4, lettera e), riconosce al Sindaco il potere di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e, ove nominato, al Direttore Generale nonché ai responsabili delle strutture amministrative sovraordinate;
- con la mozione n. 121 del 7 giugno 2022 l'Assemblea Capitolina ha impegnato il Sindaco e gli Assessori competenti: *i*) a dare attuazione a quanto previsto al comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47/2014 e, ove necessario ad assicurare la tutela delle condizioni igienico-sanitarie di soggetti minori o "meritevoli di tutela", a procedere all'iscrizione della residenza nella fase transitoria che precede la ricollocazione, incaricando di tale adempimento gli uffici preposti e *ii*) a procedere all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in condizione di vulnerabilità, secondo i medesimi criteri;

considerato che:

- il diritto all'abitazione costituisce uno degli elementi qualificanti per l'esercizio di diritti e libertà costituzionali, quali il diritto alla famiglia e alla costruzione di legami affettivi stabili, il diritto alla salute e il diritto al lavoro, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale tra i cittadini di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;
- il divieto generalizzato di chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi essenziali per chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo, in presenza di persone meritevoli di tutela per situazioni soggettive di fragilità psico-fisica ed economica, viene a ledere i diritti fondamentali della persona e della dignità umana;
- l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) costituisce il principale strumento, all'interno delle politiche abitative di Roma Capitale, per garantire l'effettività del diritto all'abitazione per i nuclei che ne hanno i requisiti e per consentire loro una vita libera e dignitosa e l'esercizio dei diritti costituzionali sopra richiamati;
- l'impossibilità per chiunque occupi abusivamente senza titolo un immobile ERP di partecipare all'assegnazione di alloggi di tale natura per un periodo di cinque anni vanifica le azioni tendenti a garantire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica a coloro che ne hanno diritto;
- l'iscrizione della residenza sancisce uno stato di fatto e non conferisce alcuno specifico diritto sull'immobile; nel caso di alloggio abusivamente occupato, essa viene meno nel momento in cui vengono messe in atto le procedure previste dalla legge per la cessazione della situazione di illegalità e la restituzione al legittimo proprietario;

- vanno pertanto definite le condizioni alle quali è opportuno derogare ai succitati divieti, in applicazione della facoltà concessa dal comma 1-*quater* dell'articolo 5 soprarichiamato, bilanciando accuratamente i diritti costituzionalmente garantiti delle persone interessate con la tutela del diritto di proprietà, parimenti di rango costituzionale, e circoscrivendo adeguatamente i requisiti per beneficiare della deroga in modo tale da evitare abusi e indebiti vantaggi;
- nell'individuazione dei soggetti che rientrano nella deroga è necessario definire criteri di immediata applicazione, al fine di non gravare i servizi anagrafici di eccessivi oneri istruttori e di generare disfunzioni organizzative a danno della cittadinanza;
- nella qualificazione dei soggetti quali meritevoli di tutela è opportuno tenere conto della presenza all'interno dei nuclei di soggetti in condizione di particolare fragilità e vulnerabilità, per i quali la residenza costituisce requisito necessario per l'accesso alle prestazioni sociali;
- va altresì presa in considerazione la condizione economica dei nuclei, visto che al di sotto di specifiche soglie di reddito si determinano delle situazioni di bisogno e di fragilità che vanno tutelate e rispetto alle quali l'iscrizione della residenza si rende necessaria per beneficiare di misure di sostegno;
- la deroga si rende inoltre necessaria in un'ottica di prevenzione dei rischi igienico-sanitari che potrebbero insorgere in sua assenza, poiché permette l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, per la quale la residenza è un requisito essenziale, il raggiungimento di condizioni di salubrità minima attraverso l'allacciamento ai pubblici servizi essenziali e il miglioramento delle condizioni di vita consentito dall'accesso agli alloggi ERP;
- tenuto conto dell'ampio novero di interventi con cui l'Amministrazione capitolina si prefigge l'obiettivo di porre fine alle situazioni di illegalità, tutelando la dignità delle persone e garantendo la continuità alloggiativa (c.d. passaggi "da casa a casa"), tale misura si inserisce nella fase transitoria che precede la ricollocazione;

per le motivazioni espresse e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati è adottata la seguente

DIRETTIVA

1. Deve essere in linea generale consentita l'iscrizione della residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, conformemente all'articolo 43 del codice civile, fermi restando i controlli sulla veridicità della dichiarazione resa al momento della richiesta.
2. I divieti di residenza, allacciamento ai pubblici servizi essenziali e partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi ERP devono essere derogati in presenza di soggetti "meritevoli di tutela" nella fase transitoria che precede la ricollocazione. Devono essere considerate come "meritevoli di tutela" ai sensi del comma 1-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47:
 - a) le persone che fanno parte di nuclei che sono seguiti dai servizi sociali di Roma Capitale, ovvero in condizione di particolare fragilità e vulnerabilità sociale quali la presenza di disabili, figli minori o persone ultrasessantacinquenni;
 - b) le persone che fanno parte di nuclei con un reddito inferiore al limite stabilito in applicazione dell'articolo 11 della legge della Regione Lazio 6 agosto 1999, n. 12 e aggiornato con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, da ultimo fissato a 21.190,14 euro (determinazione della Regione Lazio n. GR4103 del 24 agosto 2021);

- c) i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale;
 - d) le persone che fanno parte di nuclei che si trovano in condizione di precarietà abitativa sotto il profilo delle condizioni igienico-sanitarie, come nel caso dell'assenza di allacciamento ai pubblici servizi essenziali necessari per assicurare il rispetto della dignità della persona nei suoi bisogni quotidiani.
3. Per i soggetti di cui al punto 2 è inoltre consentita la partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente (L.R. Lazio 12/1999), non trovando applicazione il divieto di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del d.l. 47/2014.
 4. All'atto dell'iscrizione della residenza, i Servizi Anagrafici indicheranno ai soggetti di cui al punto 2 e in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. Lazio 12/1999 che dovranno entro quattro mesi presentare la domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora non ancora inseriti nella relativa graduatoria. Sarà cura dei Servizi anagrafici, con la collaborazione degli uffici competenti del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, verificare che tale domanda sia presentata entro il termine.
 5. Con specifico riferimento agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, si ricorda che anche ai cittadini stranieri il divieto di iscrizione si applica solo nei casi e con le deroghe previste al punto 2.

Sono chiamati a dare attuazione alla presente direttiva i Servizi anagrafici di Roma Capitale e, per i profili di competenza, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, il Dipartimento Politiche Sociali e Salute e i Municipi, oltre a tutte le altre strutture capitoline interessate.

Roberto Gualtieri

